

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO  
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE

*“Cooperativa Sociale Casa Amica -  
Sospensione dell'iscrizione all'albo regionale Sezione Minori - Tipologia Comunità Alloggio  
sita in Agrigento”*

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

**VISTO** il D.P.Reg. 29.06.1988, con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

**VISTO** il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

**VISTO** il D.A. n. 3237 del 10.08.1995, con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE CASA AMICA, con sede legale in Agrigento, Villaggio La Loggia, è stata iscritta al n. 568 dell'albo regionale per la sezione Minori e la tipologia Comunità Alloggio, distinti in 5 nuclei, siti in Agrigento, Villaggio La Loggia e per una ricettività di n. 50 unità;

**VISTA** la nota del 26.10.2020, acquisita al prot. P.E.C. n. 32559 del 27.10.2020, dell'Ente COOPERATIVA SOCIALE CASA AMICA, con la quale il legale rappresentante chiede che il decreto che attribuisce un unico numero d'iscrizione alle suddette Comunità Alloggio per Minori venga modificato con l'adozione di un distinto decreto e conseguente attribuzione di un distinto numero d'iscrizione d'albo per ciascun nucleo/comunità alloggio;

**CONSIDERATO** che l'Ente COOPERATIVA SOCIALE CASA AMICA non ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta per ciascuna struttura da questo Ufficio con note prot. n. 39311 del 01.12.2020 e 40713 del 04.12.2020 e risulta ormai decorso il termine di 60 gg assegnati, con conseguente revoca dell'istanza presentata;

**VISTA** la nota prot. n. 4264 del 04.02.2021 di questo Dipartimento, con la quale, a seguito di esposto da parte dei dipendenti della COOPERATIVA SOCIALE CASA AMICA, è stato chiesto al Comune di Agrigento di relazionare in merito a quanto denunciato sullo stato delle unità immobiliari e sull'attività svolta dall'Ente, richiesta reiterata con nota prot. n. 6932 del 22.02.2021;

**VISTA** la nota prot.13140 del 23.01.2021, acquisita al prot. P.E.C. n.7147 del 23.02.2021, con la quale il Comune di Agrigento, in riscontro alla citata nota, ha trasmesso l'esito della visita ispettiva effettuata in data 15.02.2021 rilevando gravi carenze organizzative, strutturali e igienico sanitarie nelle menzionate strutture;

**CONSIDERATO** che sono venuti meno i requisiti strutturali ed organizzativi per proseguire l'attività;

**RITENUTO** di dover procedere con urgenza ai sensi dell'art. 29 della l.r. n. 22/86 alla sospensione del suindicato D.A. n. 3237 del 10/08/1995;

**RITENUTO** di dover procedere alla verifica ed al monitoraggio dell'utilizzo, dell'economicità e dell'interesse pubblico alla permanenza del rapporto con l'Amministrazione regionale;

## **D E C R E T A**

### **ART. 1**

Il D.A. n. 3237 del 10.08.1995, con il quale, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n.22/86, è stata iscritta all'albo degli enti socio-assistenziali al n. 568 la COOPERATIVA SOCIALE CASA AMICA, per la sezione Minori e la tipologia Comunità Alloggio, sita in Agrigento, Villaggio La Loggia, per una ricettività di n. 50 unità divisi in 5 nuclei, è sospeso per le considerazioni di cui alla parte motiva con l'inibizione immediata dell'esercizio dell'attività.

### **ART. 2**

L'Amministrazione regionale attiverà ogni procedura al fine di verificare e monitorare l'utilizzo, l'economicità e l'interesse pubblico alla permanenza del rapporto di cui alla l.r. n. 22/86;

### **ART. 3**

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dr. Antonino Maggio